

NON SOGGIACE AI TERMINI DI DECADENZA IL LAVORATORE CHE AGISCE NEI CONFRONTI DELL'UTILIZZATORE DELLA SUA PRESTAZIONE LAVORATIVA ECCEPENDO L'INTERPOSIZIONE ILLECITA DI MANODOPERA

Il lavoratore che eccepisce l'interposizione illecita di manodopera ed invochi l'accertamento e/o la costituzione di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto, o datore di lavoro formale, non soggiace necessariamente al termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. d della L. n. 183 del 2010, vale a dire (stante il richiamo da tale norma compiuto all'art. 6 della L. n. 604/1966) al termine di 60 giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento ed al conseguente termine di 180 giorni per l'instaurazione del giudizio.

Come è stato ribadito dalla Suprema Corte nella recente Ordinanza in commento, n. 6266 del 08.03.2024, confermativa di un orientamento in via di progressivo consolidamento, i citati termini decadenziali si applicano in caso di azione tesa all'accertamento o alla costituzione di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore di una prestazione resa alle dipendenze di altro soggetto (datore di lavoro formale), solo allorquando vi sia un atto scritto dell'utilizzatore che neghi la titolarità del rapporto, in un'ottica di bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti.

In difetto, non può decorrere alcun termine decadenziale ai sensi della suddetta disposizione, non essendo imputabile all'utilizzatore stesso - ai fini del decorso dei termini decadenziali - l'atto di licenziamento intimato dal datore di lavoro formale.

Giova altresì precisare che l'impugnazione del licenziamento, intimato dal datore di lavoro formale, promossa nei confronti di quest'ultimo non costituisce una preclusione ad agire in giudizio per l'accertamento della sussistenza di un'interposizione fittizia nei confronti dell'utilizzatore, in quanto le vicende relative al rapporto di lavoro formalmente in essere non incidono sul rapporto di lavoro dissimulato intercorrente con diverso datore di lavoro.

Nella fattispecie oggetto dell'ordinanza in esame, il lavoratore aveva impugnato, in via stragiudiziale, nei confronti



dell'utilizzatore, il provvedimento espulsivo comminatogli dalla società cooperativa di cui era dipendente, deducendo tanto l'illegittimità del licenziamento quanto l'interposizione fittizia di manodopera e, solo a distanza di quattro anni, ovvero ben oltre il termine di cui al succitato art. 32, aveva depositato il ricorso giudiziale nei confronti della medesima società.

La Corte territoriale, con pronuncia confermativa della sentenza emessa dal Giudice di prime cure, aveva erroneamente

ritenuto che l'atto di licenziamento intimato dalla società cooperativa facesse decorrere i termini di cui all'art. 32 della L. n. 183/2010 anche nei confronti della società appaltante, nonché utilizzatrice della prestazione, nonostante quest'ultima non avesse mai adottato alcun atto scritto di contestazione della titolarità del rapporto di lavoro.

In accoglimento del ricorso proposto dal dipendente, la Suprema Corte, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ha statuito che l'azione giudiziale di interposizione fittizia di manodopera proposta nei soli confronti dell'appaltatore/utilizzatore non potesse ritenersi soggetta ad alcun regime decadenziale.



Giovanna Riviera

Avvocato di diritto del Lavoro
www.studiolegaleriviera.it